POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
D E L L' A L T A V A L L E C A M O N I C A
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	**Ponte di Legno lì, 26 Aprile 2017**
ALBO N.	
ORDINANZA N.	**34**

TEMU': ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO IL PONTE DELLA FUCINA IN LOC. VAL D'AVIO DAL GIORNO MERCOLEDI' 26 APRILE 2017 FINO A FINE LAVORI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA FUCINA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Temù n. 12 del 29/06/2011 con la quale si dispone il trasferimento della funzione di polizia locale all'Unione dei Comuni dell'Alta valle Camonica nonché si approvano le modalità di trasferimento della funzione trasferita;
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 08 in data 01/07/2011 con la quale è stato recepito, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, il trasferimento del servizio di Polizia Locale come deliberato dai Consigli di tutti i Comuni costituenti l'Unione;
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 35 del 16.01.2012 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale dell'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Area Tecnica Unica dei Comuni di Ponte di Legno e Temù n. 3 del 01.04.2016 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di *"MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA FUCINA"* alla ditta FERRARI GIANLUCIO – Via Sorte 18 – 24020 Castione della Presolana (BG) PARTITA IVA 02176950166;
VISTA la richiesta avanzata al Comune di Temù in data 26.04.2017 prot. 1491 dalla ditta FERRARI GIANLUCIO , con sede legale in Via Sorte 18 – 24020 Castione della Presolana (BG), con la quale chiede l'istituzione del senso unico alternato sul ponte "della fucina" con decorrenza dal giorno 26.04.2017 e sino alla fine dei lavori per consentire i lavori di realizzazione della parte mancante del ponte;
RISCONTRATA la necessità di istituire il senso unico alternato sul ponte della Fucina, regolato mediante impianto semaforico, per motivi di incolumità pubblica e per permettere il regolare svolgimento dei lavori in sicurezza;
VISTI gli artt. 5 e 7 del nuovo Codice della strada D. L. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni.
VISTI gli Artt. 5 comma III e 6 comma IV letto b del Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere di stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazione di carattere temporaneo o permanente alla circolazione stradale fuori dei centri abitati;
VISTO l'Art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002 n" 178;
VISTO il D.M. 10.07.2002;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
D E L L' A L T A V A L L E C A M O N I C A
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

VISTO il decreto n. 45 del 13/03/2015 del Presidente dell'Unione dei Comuni dell' Alta Vallecamonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale al Vice Commissario Giorgi Giacomo;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO IL PONTE DELLA FUCINA DAL GIORNO MERCOLEDI' 26 APRILE 2017 FINO A FINE LAVORI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE.

DEMANDA

Alla Ditta Appaltatrice dei lavori lungo il Ponte della Fucina la posa di idonea transennatura del cantiere, la collocazione dell'impianto semaforico, nonché di ogni ulteriore segnaletica prescritta dall'art. 21 del D.lgs 285/92, dagli artt. dal 30 al 43 del DPR 495/92 nonché del D.M. 04/03/2013.

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, nonché l'attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative.

PRESCRIVE *ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI LA POSA DELLA SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE, DI PRESEGNALAZIONE DI STRADA CHIUSA E LA DELIMITAZIONE IN SICUREZZA DELL'AREA CANTIERE ED IL RISPETTO DI QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE N° 81/08 E 106/09 IN MATERIA DI SICUREZZA*

AVVERTE

i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente territorialmente.In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell' Alta Valle Camonica.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Vice Commissario Giacomo GIORGI
giacomo.giorgi@unionealtavallecamonica.bs.it